



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia , in persona del dr. Avv. ALFREDO CARBOGNANI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. **6063/14 RG** promossa da:

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale

Decisa sulle conclusioni in atti da intendersi qui trascritte

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione la parte attrice ha citato in giudizio la parte convenuta per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale del 9.5.14 in Scandiano via Bosco all'intersezione con via della Noce. In particolare la vettura targata guidata da veniva urtata da oggetti caduti dall'autocarro targato condotto da di proprietà con un danno di 3000,00 euro di cui 2.748,66 per ripristino da Ferretti Giuseppe e Figlia srl

Costituendosi in giudizio la Cattolica ha enunciato di aver già risarcito con euro 2.748,00 pari sostanzialmente alle due ricevute fiscali in atti della Ferretti Giuseppe e Figlia srl cessionaria del credito risarcitorio e comunque con importo concordato con la stessa. Pertanto nulla era dovuto ad alcuno. In corso di causa l'attrice riduceva la pretesa a 300,00 euro a titolo di fermo tecnico, oltre spese legali. La causa è stata subito assegnata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico che il capitale è stato pagato e risarcito direttamente alla Carrozzeria che ha fatto il recupero del mezzo e la riparazione. Residua una richiesta di fermo tecnico che questo ufficio in genere riconosce per i motivi che si vanno a descrivere, non essendo d'ostacolo la cessione del credito per la quota residua del fermo.

In proposito se è vero che: *"in tema di risarcimento danni da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi) (Cass. 19.11.1999 n. 12820) è altrettanto vero che l'orientamento più recente e più autorevole prevede che: "in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (Cass. 13.07.04 n. 12908) e che in forma identica: "in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (Cass. Civ. 14.12.2002 n. 17963).*

Del resto, privato od azienda, mentre l'auto è in riparazione, il danneggiato in qualche modo deve pur muoversi (con mezzi pubblici, con auto a nolo, con altre sue auto o con auto di terzi prestate od altro). Ed allora un danno, pur se di difficile se non diabolica comprovazione, comunque sussiste.

E nel caso specifico, pur non trattandosi di imprenditore – che come ma più di altri utilizza l'auto per lavoro – è plausibile e credibile – e come tale in senso positivo deve essere almeno forfetariamente ed equitativamente valutato e ritenuto, che l'attore (infortunato o meno, anzi peggio ancora nel primo caso se ha dovuto più che voluto comunque muoversi) abbia avuto la necessità di usare un'auto, se non di noleggiare un'auto sostitutiva. E tale voce di danno deve perciò essere liquidata se non in via particolare quanto meno e comunque in via equitativa con una cifra forfetaria.

E conformemente a ciò è stato anche da altri giudici di merito ritenuto che: *“il danno da fermo tecnico, risarcibile anche in via equitativa qualora non sia fornita dal danneggiato una puntuale prova in merito, deve essere quantificato con riferimento al tempo indispensabile per le riparazioni dell'auto. Gdp Perugia, 6.07.2000 Rass. giur. umbra 2000, 792.*

Inoltre per un'azienda o professionista, ma anche per un privato, può essere riconosciuto un importo per il fermo tecnico, che non sia però eccessivo, importo che va da 20-30 ma anche euro 50,00 per ogni giorno lavorativo occorso per le riparazioni.

In seguito la giurisprudenza è evoluta, restando contrastante. Peraltro la più recente, dopo un periodo di negazione del risarcimento del danno da fermo tecnico, è ritornata a stabilire il principio che il risarcimento in oggetto spetta a prescindere dalla sua prova specifica.

Il c.d. danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore. Rigetta, Trib. Nicosia, 16/03/2011 Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2013, n. 22687 Vedi anche: Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2013 n. 9626 In senso conforme: Cass. civ., sez. III, 11 settembre 2006 n. 23916 In senso difforme: Cass. civ., sez. III, 19 novembre 1999 n. 12820

Il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo non è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l'entità della spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per giustificare la liquidazione equitativa di tale tipo di danno. Righetta, Trib. Gela, 08/03/2007 Cassazione civile, sez. III, 19/04/2013, n. 9626

Il cd. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente "in re ipsa", per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato per un certo lasso di tempo. Come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. La prova deve concernere sia il dato della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità del proprietario, sia il dato della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno, perché, ad esempio, non abbia potuto svolgere una determinata attività lavorativa ovvero abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi. Cassazione civile, sez. II, 09/08/2011, n. 17135

Il c.d. danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore. Righetta, Trib. Nicosia, 16/03/2011 Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2013, n. 22687

In tema di danni conseguenti ad un sinistro stradale, il proprietario dell'autovettura coinvolta ha diritto al risarcimento, da calcolarsi in via equitativa, del danno da fermo tecnico a causa della impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore. Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6907

In tema di risarcimento danno da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita di esplicita prova che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, quanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante

da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza a far ricorso a mezzi sostitutivi). Cassazione civile, sez. III, 09/03/2011, n. 5543

Nella fattispecie quindi per sé il danno da fermo può essere liquidato posto che il danno da fermo tecnico in sostanza spetta ad ogni soggetto, pur se non faccia un uso professionale dell'auto, anche qualora non abbia dimostrato il danno specifico. Nel caso specifico, ripetesi, si tratta di danno generico che prescinde dalla sua rigorosa prova e quindi la pretesa dell'attrice nella indicata misura forfetaria può essere liquidata.

Del resto, ancora, se privati od aziende restano privi per alcuni giorni della propria auto devono comunque provvedere in altro modo, per lo più noleggiando un'auto. Senonché il noleggio viene contestato come eccessivo mentre se il danneggiato non noleggia l'auto sostitutiva le Compagnie eccepiscono la mancata prova del danno. E' un circolo vizioso che si risolve con il principio sopra esposto che si ripete: il danno da fermo tecnico in sostanza spetta ad ogni soggetto, almeno in misura forfetaria ed equitativa, pur se non faccia un uso professionale dell'auto ed a prescindere dalla concreta prova del danno. Nel caso di noleggio poi (lo si osserva per completezza) andrà invece valutata (come detto) la necessità effettiva dello stesso e soprattutto la congruità del periodo e del costo (a volte invero eccessivi sul falso presupposto che tale danno vada comunque risarcito).

In verità, ripetesi ancora, una somma forfetaria compete equitativamente anche ad un privato che non faccia uso professionale dell'auto e comunque, pur nel caso di azienda o professionista, a prescindere dalla prova (altrimenti impossibile) del danno. Per il noleggio la valutazione va fatta caso per caso.

Il fermo tecnico nel caso può essere liquidato in euro 150,00 pari a 30,00 euro per 5 giorni lavorativi. Nessun'altra somma invece per qualunque altro titolo (spese stragiudiziali ecc.)

Le spese legali, stante la notevole riduzione della domanda, originariamente eccessiva, vanno compensate almeno al 70%, con

pagamento del residuo 30%. Spese vive integrali. Liquidazione in base al valore residuo modestissimo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia definitivamente decidendo nella causa 6063/14 R.G. di cui in epigrafe promossa da ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertato il pagamento delle riparazioni e delle spese di recupero, condanna la ass.ni al pagamento del fermo tecnico che liquida in euro 150,00 oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo; condanna inoltre la Cattolica alla rifusione delle spese di lite che, previa compensazione al 70%, liquida per il residuo 30% in euro 200,00 di cui 150,00 per spese e 50,00 per compenso oltre spese generali iva e cpa.

Reggio E. 19.03.15

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Avv. A. Carbognani